

DELIBERA n. 669/00/CONS dell'11 ottobre 2000

Procedimento Stream/Telepiù relativo all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti: proroga del procedimento e fissazione dell'audizione conclusiva

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'articolo 2 concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Visto in particolare l'articolo 15, comma 4, che prevede, tra l'altro, la possibilità per le parti di presentare istanza motivata per la proroga del termine di conclusione del procedimento e la fissazione dell'audizione conclusiva;

Vista la delibera n. 3/00/CONS dell'11 gennaio 2000 di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la delibera n. 318/00/CONS di proroga del termine del procedimento suindicato;

Vista la delibera n. 662/00/CONS di chiusura dell'istruttoria relativa al medesimo procedimento;

Vista la delibera n. 663/00/CONS di fissazione dell'audizione conclusiva;

Vista l'istanza presentata dalla società Stream in data 10 ottobre 2000;

Considerato che la richiesta avanzata dall'istante risulta motivata sia negli elementi di fatto che negli elementi di diritto;

Ritenuto pertanto di accogliere la sopra menzionata richiesta anche al fine di consentire nell'ambito del procedimento il rispetto della tutela della trasparenza e del contraddittorio;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine di conclusione del procedimento è fissato per il giorno 17 novembre 2000.
2. Eventuali osservazioni e memorie conclusive formulate da parte dei soggetti interessati, anche sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse ai sensi del punto 2 della delibera n. 662/00/CONS dovranno pervenire entro il giorno 6 novembre 2000.
3. L'audizione conclusiva di cui alla delibera n. 663/00/CONS, in relazione alle previsioni di cui ai precedenti comma, è fissata per il giorno 14 novembre 2000 alle ore 15,00, presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it.

Napoli, 11 ottobre 2000

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 846/00/CONS del 6 dicembre 2000

Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 6 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'articolo 2 concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la delibera n. 3/00/CONS dell'11 gennaio 2000 di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la delibera n. 318/00/CONS di proroga del termine del procedimento sopra indicato;

Vista la delibera n. 662/00/CONS di chiusura dell'istruttoria relativa al medesimo procedimento;

Vista la delibera n. 663/00/CONS di fissazione dell'audizione conclusiva;

Vista la delibera n. 669/00/CONS di proroga del procedimento e fissazione dell'audizione conclusiva;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 giugno 2000, di conclusione dell'istruttoria riguardante presunti comportamenti restrittivi della concorrenza posti in essere da Telepiù nel mercato della televisione a pagamento;

Considerato quanto segue:

1. Svolgimento del procedimento

1.1. In data 4 marzo 1999, la società Stream s.p.a. (di seguito Stream) ha inviato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Agcom) un esposto nel quale denunciava, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 4 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (di seguito Legge), "intese nulle ed illecite ai sensi della normativa sopra richiamata" che avrebbero consentito alla società Telepiù s.p.a. e le sue società controllate (di seguito Telepiù) di "rafforzare la posizione dominante di un operatore televisivo nel mercato della Pay-Tv".

1.2. In data 29 settembre 1999, in corso d'esame dell'esposto citato, l'Agcom, in ragione dell'entrata in vigore di nuove norme di regolamentazione (legge 29 marzo 1999, n. 78), relative anche ad aspetti trattati nell'esposto, ha richiesto a Stream di comunicare l'eventuale interesse a produrre integrazioni o variazioni alle argomentazioni in precedenza espresse. In data 10 dicembre 1999, Stream ha inviato una nota integrativa nella quale si confermavano le denunce relative agli atti e comportamenti di Telepiù volti a mantenere ed accrescere la propria posizione dominante nel mercato della televisione a pagamento (*pay-tv*).

1.3. Nella riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2000, con delibera n. 3/00/CONS (di seguito Avvio dell'Istruttoria), l'Autorità ha avviato, nel rispetto delle disposizioni del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99 (di seguito regolamento), un procedimento finalizzato "all'accertamento della eventuale, effettiva sussistenza di una posizione dominante di Telepiù s.p.a. nel mercato della *pay-tv*, vietata ai sensi dell'articolo 2, della legge 249/1997", e ha indicato quale responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Corasaniti.

1.4. Il responsabile del procedimento ha provveduto a notificare alle parti l'Avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento.

1.5. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, ha più volte richiesto informazioni e documenti alle parti. In particolare, sono stati richiesti: i bilanci delle due società relativi al triennio 1996-1999, i contratti conclusi dalle medesime società per l'acquisto di di-

ritti sportivi e cinematografici ed i contratti stipulati per la vendita di spazi pubblicitari. Le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno altresì depositato ed illustrato memorie sui fatti oggetto del procedimento e hanno più volte esercitato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, il diritto di accesso ai documenti acquisiti o formati dall'Agcom nel corso dell'istruttoria.

1.6. In data 1° giugno, il Consiglio dell'Agcom, su proposta del responsabile del procedimento, con delibera n. 318/00/CONS ha prorogato il termine di conclusione del procedimento di centoventi giorni, anche ai fini ed agli effetti dell'articolo 4, comma 6, del regolamento, con riferimento alle interruzioni dei termini.

1.7. In data 3 ottobre 2000, il responsabile del procedimento ha trasmesso le risultanze istruttorie al Consiglio dell'Agcom. Il Consiglio, nella riunione del 4 ottobre 2000, con delibera n. 662/00/CONS, ha dichiarato conclusa l'istruttoria e ha autorizzato l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie alle parti. Nella medesima riunione, il Consiglio, con delibera n. 663/00/CONS, immediatamente notificata alle parti, ha fissato per il giorno 17 ottobre 2000 l'audizione conclusiva del procedimento ai sensi dell'articolo 16 del regolamento.

1.8. In data 10 ottobre 2000, Stream, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento, ha presentato istanza motivata per una proroga di venti giorni del termine di conclusione del procedimento.

1.9. Il Consiglio dell'Agcom, nella riunione dell'11 ottobre, valutata l'istanza di proroga avanzata da Stream, con delibera n. 669/00/CONS, ha prorogato al 17 novembre 2000 il termine del procedimento e ha fissato per il giorno 14 novembre 2000 l'audizione conclusiva.

1.10. In data 14 novembre 2000, si è svolta l'audizione conclusiva alla quale hanno partecipato Stream e Telepiù.

2. Le argomentazioni delle parti

2.1. Stream

Stream ha inviato, in data 4 marzo 1999, un esposto nel quale denunciava la posizione dominante di Telepiù sul mercato della televisione a pagamento e l'abuso di tale posizione, denunce confermate in una nota integrativa del 10 dicembre 1999.

Stream ha sostenuto che il mercato rilevante ai sensi della disamina ex articolo 2, della legge, è quello della televisione a pagamento, "distinto, anche se ad esso contiguo, da quello della televisione non a pagamento, in quanto, nel primo, le principali relazioni economiche intercorrono tra emittenti televisive e telespettatori abbonati, mentre nel secondo tali relazioni intercorrono tra emittenti televisive ed imprese che acquistano spazi pubblicitari". Tale valutazione è basata sulla prassi costante sia a livello nazionale sia a livello comunitario.

Stream ha altresì rilevato che, con l'acquisizione di diritti in forma esclusiva e di lunga durata per la trasmissione in diretta delle partite di alcune squadre di punta dei campionati di serie A e di serie B italiana, Telepiù ha limitato le possibilità di altri operatori concorrenti di entrare nel mercato della televisione a pagamento, sul quale ha rafforzato la propria posizione di dominio. Inoltre, Stream lamenta che identici effetti negativi sul mercato si siano verificati a seguito degli accordi in forma esclusiva siglati da Telepiù con le case cinematografiche Columbia-Tristar, Paramount, 20th Century Fox, Warner Bros, Dreamworks, Disney Buena Vista e Cecchi Gori. A titolo esemplificativo, Stream nota che le sei pellicole che hanno registrato il maggior successo nei cinema nella stagione 1998/1999 sono prodotte da case cinematografiche legate da contratto in esclusiva con Telepiù. In particolare, Stream rileva che il contratto stipulato con Disney Buena Vista (titolare anche della Touchstone Pictures) è di durata decennale, valido quindi fino al 2006, e prevede l'acquisto dei diritti per la trasmissione in esclusiva di Disney Channel anche via cavo. Secondo quanto affermato da Stream, tale contratto sarebbe teso ad escludere dal mercato qualsivoglia altro operatore, in quanto i prodotti Disney risultano strategici per la promozione dei pacchetti di abbonamento presso le famiglie. A riprova di ciò, Stream sottolinea che la previsione dell'esclusiva anche per la trasmissione via cavo è assolutamente non giustificata, in quanto Telepiù non si avvale di tale modalità di distribuzione dei programmi.

Stream ha infine denunciato il comportamento posto in essere da Telepiù, anche tramite società controllate, consistente nell'aver incluso nel contratto tecnico-commerciale di distribuzione via cavo di programmi e pacchetti per il calcio contraddistinti dal marchio Telepiù, contratto sottoscritto con Stream nel

1996, clausole che avrebbero vincolato in maniera consistente l'operatività di Stream come operatore di televisione a pagamento concorrente di Telepiù.

Nella successiva memoria del 15 giugno 2000, Stream ha specificato che la definizione del mercato rilevante illustrata nell'esposto del 4 marzo 1999, basata su criteri di carattere generale di diritto della concorrenza, può essere utilizzata per un'analisi ai sensi dell'articolo 2 della legge, in quanto il comma 1 del predetto articolo 2 rimanda, ad avviso della scrivente, alla nozione generale di posizione dominante e, quindi, alle modalità di definizione del mercato impiegata dal diritto della concorrenza.

Nella stessa memoria, Stream ha asserito che, essendo stata accertata la posizione dominante di Telepiù da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ⁽¹⁾ (di seguito Agcm), l'Agcom non può giungere a determinazioni differenti. Inoltre, posto che Telepiù è in posizione dominante, ciò costituirebbe di per sé una violazione dell'articolo 2 della legge che, infatti, vieta qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto non solo "la costituzione" ma anche "il mantenimento" di una posizione dominante. Secondo quanto esposto da Stream il fatto che l'Agcm abbia accertato la posizione dominante di Telepiù costituisce una chiara prova che nel mercato della televisione a pagamento viene esclusa "in radice la garanzia del pluralismo delle fonti di informazione".

Stream ha sostenuto che il proprio ingresso sul mercato della televisione a pagamento, avvenuto in presenza di un operatore *incumbent* (Telepiù), ha creato le premesse per una maggiore concorrenza, per un maggior pluralismo dell'offerta e per una maggiore innovazione tecnologica, citando, a riguardo, il fatto di essere stata la prima società ad offrire canali interattivi via satellite (una decina in tutto, fra i quali sono inclusi, ad esempio, un canale di informazione meteorologica ed un canale di informazione finanziaria sull'andamento della Borsa).

Nella memoria conclusiva presentata in data 6 novembre 2000, Stream ha sollevato, in primo luogo, rilievi in merito all'osservanza di aspetti di formalizzazione connessi al compiuto adempimento di talune previsioni regolamentari per lo svolgimento dell'istruttoria. In secondo luogo, Stream ha sostenuto che la legge 249/97 "non fornisce alcuna definizione preconcepita di mercato rilevante, che deve essere individuato volta per volta (...) tenendo conto dell'ambito di operatività delle imprese, denunciati e denunciate". Ha rilevato, inoltre, in merito all'articolo 2 della legge, che: «Il comma 1° parla infatti di "settori delle comunicazioni sonore e televisive"; di "settori di cui al comma 1" parla anche il successivo comma 3°. Invece, il comma 4° recita: "L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1..."»: è quindi evidente che la locuzione "settori" non è nella legge coincidente con quella di "mercati"; ne consegue che nel "settore" delle comunicazioni sonore e televisive possano esistere (ed esistono) più "mercati".». Ha proseguito Stream: «Di "mercati" si torna a parlare al comma 7°: "l'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ... adotta i provvedimenti necessari...". Anche questa disposizione è particolarmente significativa sul piano ermeneutico evidenziando senza tema di smentite che quelli contemplati dai commi 1° e 8° - ma segnatamente dal comma 8° - non sono mercati, ma appunto, criteri di accertamento di raggiungimento delle quote che oggettivamente la legge assume lesive del principio del pluralismo».

Stream ha sostenuto inoltre che "nel sistema della legge 249/97 può esservi lesione del pluralismo senza lesione della concorrenza, e viceversa, ed entrambi tali situazioni consentono l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". Stream ha affermato che sebbene il pluralismo e la disciplina della concorrenza affondino le proprie radici in libertà diverse, entrambe tutelate dalla Costituzione italiana, per giungere alla tutela del pluralismo l'Agcom può avvalersi di tecniche o criteri tipici del diritto della concorrenza. A supporto di tale tesi Stream ha citato non solo la dottrina, ma anche la prassi della Commissione CE ed il Libro verde su "Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno" ⁽²⁾

2.2. Telepiù

Telepiù, nella propria memoria preliminare del 23 febbraio 2000, ha fortemente sottolineato la differenza che sussiste fra la qualificazione dei mercati ai sensi della vigente normativa in materia di diritto del-

⁽¹⁾ Cfr. Provvedimento A274 - Stream/Telepiù, del 14 giugno 2000, in Bollettino 23/2000, pp. 28-75.

⁽²⁾ Libro Verde del 23 dicembre 1992, documento COM(92) 480 Def.

la concorrenza, da un lato, e, dall'altro, la qualificazione dei mercati conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge.

Telepiù ha rappresentato i propri dubbi sulla legittimità di un procedimento a suo carico nel quale, per definire i mercati, non si applicassero i criteri predeterminati dalla legge al fine di qualificare la posizione delle imprese, ma si definisse un mercato non previsto dalla legge, ed, anzi, contrario allo spirito stesso della norma la quale non opera distinzioni fra le modalità di accesso (in codice o in chiaro), bensì fra le modalità di trasmissione (via etere e via cavo ovvero via satellite).

Infatti, ad avviso della stessa Telepiù, l'articolo 2 della legge "ha preventivamente individuato, con riferimento alle posizioni dominanti: (i) i mercati di riferimento; (ii) i criteri in base ai quali valutare, su quei mercati le posizioni degli operatori; (iii) gli obblighi degli operatori e le determinazioni dell'Autorità in caso di superamento dei limiti prestabiliti dalla legge. In particolare, i mercati vengono qualificati (commi 6 e 8 dell'articolo 2) secondo la seguente classificazione. Sotto il profilo del mercato del prodotto, sono individuati i mercati delle (i) trasmissioni televisive via etere; (ii) trasmissioni televisive via cavo e via satellite; (iii) trasmissioni radiofoniche; (iv) comunicazioni radiotelevisive ed editoria quotidiana e periodica; (v) concessionarie di pubblicità".

Pertanto la medesima società ha evidenziato che, qualora non si seguisse questa interpretazione, "l'Autorità, superando l'ambito delle proprie competenze, individuerebbe uno specifico mercato della tv a pagamento al fine di tutelare il pluralismo dell'informazione quando la legge non impone, alle emittenti che trasmettono a pagamento, alcun obbligo di informazione".

Nella memoria conclusiva presentata in data 6 novembre 2000, Telepiù ha evidenziato la differenza fra una disamina della posizione di un soggetto sul mercato ai fini del diritto della concorrenza e quella ai fini della tutela del pluralismo è data proprio dalle differenti modalità concettuali con cui è intervenuto il legislatore. La posizione dominante nell'ambito del diritto della concorrenza è una figura dinamica che prescinde dalle quote di mercato, ma è intimamente legata ai meccanismi concorrenziali del settore in cui opera un'impresa. Anche la Commissione e la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno affermato che una quota di mercato superiore al 60% detenuta da un'impresa possa essere solo considerata come un indizio di una forte posizione sul mercato.

Ad avviso di Telepiù, invece, per la tutela del pluralismo il legislatore ha ritenuto necessario procedere ad una definizione di parametri precisi, quali quelli di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge, poiché la tutela della libertà di informazione prescinde dalle dinamiche concorrenziali. Infatti, ad avviso della medesima società il significato di "posizione dominante" nella legge corrisponde a quello di "potere di ostacolare l'effettivo pluralismo informativo".

Nella medesima nota, conseguentemente, Telepiù ha chiarito che "il comma 1 dell'articolo 2 della legge 249/97 non è norma *antitrust* e che pertanto codesta Autorità non può avvalersi dei criteri formulati dagli organismi *antitrust* ai fini dell'individuazione delle ipotesi di abuso di posizione dominante".

Considerato inoltre che:

la tutela dei diritti previsti agli articoli 15 e 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e l'impedimento della formazione di posizioni dominanti nei mercati di riferimento, onde favorire l'accesso nel sistema delle comunicazioni del massimo numero di voci possibile, come espresso nelle pronunce della stessa Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza 5 dicembre 1994, n. 420;

la Commissione europea, nel Libro verde "Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno", ha evidenziato l'esistenza di un consenso, a livello comunitario, sui principi generali quali il pluralismo, la libertà e l'uguaglianza nell'accesso alle fonti d'informazione e sulla necessità di gestire e di affrontare i rapidi sviluppi tecnologici, al fine di garantire che l'accesso dei cittadini europei a mezzi di comunicazione pluralisti ed indipendenti non venga ostacolato;

L'Agcom, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, è chiamata a valutare le posizioni degli operatori di comunicazione sui mercati di riferimento attraverso una analisi delle dinamiche concorrenziali per giungere ad una valutazione dei riflessi che le stesse hanno sull'applicazione del principio del pluralismo;

per l'attuazione delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'Agcom definisce i mercati di riferimento, tenendo conto, tra l'altro, del mutare delle caratteristiche degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e dei processi di convergenza, informandone il Parlamento ai sensi del comma 4 del citato articolo 2, attraverso apposite relazioni annuali sull'andamento e sull'evoluzione degli stessi;

i criteri di cui al menzionato articolo 2, utilizzati dall'Agcom per verificare ed assicurare, con riferimento agli specifici mercati da sottoporre a monitoraggio, l'effettiva concorrenza ed il rispetto dei diversi aspetti caratterizzanti il pluralismo, devono rispondere a principi generali di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, in armonia con le previsioni espresse ai commi 1 e 8 dello stesso articolo 2;

l'Agcom deve pronunciarsi, per quanto attiene ai criteri espressamente previsti dall'articolo 2, sull'adeguatezza dei limiti, ove indicati, nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c, punto 12), sempre al fine di formulare proposte idonee e coerenti con il mutare delle caratteristiche dei mercati stessi;

la Commissione europea si è espressa più volte definendo il mercato della televisione a pagamento come mercato autonomo e contiguo a quello della televisione in chiaro.⁽³⁾ La stessa Commissione ha, tra l'altro, stabilito che "il mercato della televisione a pagamento (...) costituisce un mercato del prodotto diverso da quello della televisione di libero accesso. Mentre nel caso di quest'ultima il rapporto commerciale si stabilisce tra il radiodiffusore ed il committente del messaggio pubblicitario, nel caso della televisione a pagamento si stabilisce tra il radiodiffusore e il telespettatore in quanto abbonato. Di conseguenza, per tali due tipi di televisione le condizioni di concorrenza sono diverse."⁽⁴⁾

l'Agcm, in coerenza con gli orientamenti della Commissione, identifica quale mercato autonomo quello della televisione a pagamento tenendo conto a tali fini sia della relazione economica principale intercorrente fra telespettatori e reti televisive a pagamento, sia del prodotto televisivo offerto cui si associano le aspettative di intrattenimento dei consumatori;

Rilevato che le specificità riscontrate nel corso dell'istruttoria di cui al presente provvedimento, in coerenza con le indicazioni comunitarie e nazionali sopra enunciate, consentono allo stato di individuare peculiarità tali da definire il mercato della televisione a pagamento come mercato di riferimento autonomo;

Ritenuto che la pronuncia nel merito dell'esposto presentato dalla società Stream non può prescindere dalla disponibilità di elementi idonei a valutare l'applicazione del principio del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento, anche in considerazione della effettiva reale consistenza degli operatori presenti; e che, tuttavia, dall'indagine istruttoria, dalle memorie presentate dalle parti e dall'audizione conclusiva tali elementi non sono emersi in maniera sufficiente;

DELIBERA

1. In relazione all'esposto presentato dalla società Stream ed in via pregiudiziale, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il mercato della televisione a pagamento può, allo stato, essere identificato quale autonomo mercato di riferimento.

2. La decisione sull'esposto nel merito necessita di apposita istruttoria finalizzata alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento, da aprirsi su istanza che le parti potranno presentare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Napoli 6 dicembre 2000

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

⁽³⁾ Cfr. decisione della Commissione del 9 novembre 1994, caso n. IV/M.469 - MSG Media Service, in GUCE del 31 dicembre 1994, L 364, p. 1 e ss.; decisione della Commissione del 27 maggio 1998, caso n. IV/M.993 - Bertelsmann/Kirch/Premiere, in GUCE del 27 febbraio 1999, L 53, p. 1 e ss.; decisione della Commissione del 3 marzo 1999, caso IV/36.237 - TPS, in GUCE del 2 aprile 1999, L 90, p. 6 e ss.; decisione della Commissione del 15 settembre 1999, caso n. IV/36.539 - British Interactive Broadcasting/Open, in GUCE del 6 dicembre 1999, L 312, p. 1 e ss.

⁽⁴⁾ Cfr. decisione della Commissione del 3 marzo 1999, TPS, sopracitata.

DELIBERA n. 28/01/CONS del 16 gennaio 2001

Procedimento di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS: "Avvio dell'istruttoria"

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 16 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare, l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

Vista la delibera del 6 dicembre 2000 n. 846/00/CONS recante - "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97" - ed in particolare, il secondo comma che prevede che le parti, le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a., possano richiedere l'apertura di una istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento, ai fini della decisione nel merito sull'esposto di cui alla stessa delibera;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2001 presentata nei termini dalla società Stream e pervenuta in data 10 gennaio 2001;

Considerata la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 10 gennaio 2001 di valutare positivamente l'istanza presentata dalla società Stream dando mandato al Direttore del competente Dipartimento regolamentazione di predisporre lo schema di provvedimento di avvio dell'istruttoria, che verrà sviluppata d'intesa con il Servizio affari giuridici e comunitari;

Udita la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, avvia l'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS.

2. All'ing. Roberto Viola è affidato l'incarico di responsabile del procedimento, secondo le previsioni di cui al comma 2, del medesimo articolo 4.

3. L'istruttoria si svolge secondo le norme del menzionato regolamento, nel quale è, altresì, disciplinata la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.

4. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla data di adozione della presente delibera, salve le sospensioni dei termini previste dal richiamato regolamento.

La presente delibera è notificata alle società citate in premessa ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1 ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 16 gennaio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

PAGINA BIANCA

6.5.2. Controversie tra operatori

DELIBERA n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001

Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 28 marzo 2001;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, recante "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998.

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica";

Udita la relazione del prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9 e comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 marzo 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE TRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI**

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) «legge», la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- c) «Commissione», la Commissione per le infrastrutture e le reti;
- d) «Dipartimento», il Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- e) «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;
- f) «utenti», i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
- g) «rete di telecomunicazioni», un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- h) «servizio di telecomunicazioni», un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

2. Al presente regolamento sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Capo I

INTERCONNESSIONE E ACCESSO SPECIALE ALLA RETE

Art. 2.

Intervento dell'Autorità

1. In tema di interconnessione, l'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti:

- a) per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti devono rispettare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
- b) per fissare le scadenze entro cui devono essere concluse le trattative dell'accordo di interconnessione e deve darsi attuazione al medesimo, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;
- c) in via eccezionale, per esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato dalla esigenza di garantire una effettiva concorrenza e l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti.

2. In tema di accesso speciale alla rete, l'Autorità può intervenire:

- a) su istanza dell'organismo di telecomunicazioni che, avendo presentato domanda di accesso, prima di ricevere risposta alla propria richiesta specifica, intenda sottoporre all'Autorità la questione relativa alla sussistenza di condizioni che possano giustificare la limitazione o il rifiuto dell'accesso;

b) d'ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente, siano conformi ai requisiti essenziali e garantiscano il mantenimento della qualità per l'intero ciclo di attività;

c) d'ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, ove ciò sia giustificato dall'esigenza di garantire una effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi, per definire condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli per entrambe le parti e per garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato dalle medesime esigenze, per apportare modifiche alle disposizioni degli accordi già conclusi.

3. Per l'espletamento dell'intervento si segue la procedura di cui agli articoli 4, 5 e 6, in quanto applicabili.

Art. 3.

Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interconnessione è sottoposta all'Autorità, che definisce il contenzioso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e, nell'ipotesi in cui sia respinta una richiesta di interconnessione, decide ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

2. Quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall'inizio della negoziazione dell'accordo di interconnessione e permangano divergenze tra gli organismi di telecomunicazioni che comportino la mancata conclusione dell'accordo, le parti, separatamente, sono tenute a trasmettere lo schema di accordo e le altre informazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 al Dipartimento, il quale adotta una decisione motivata entro novanta giorni.

Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 3, le parti presentano al Dipartimento istanza nella quale devono essere indicati i seguenti elementi, relativi ad entrambe:

- a) la ragione o denominazione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
- b) la natura dell'attività dell'impresa;
- c) il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax della persona cui rivolgersi;
- d) il nome e l'indirizzo del rappresentante.

2. Alla predetta istanza ciascuna parte deve allegare la documentazione necessaria a evidenziare i punti su cui sussistono divergenze e a ricostruire analiticamente:

- a) la natura della controversia, la materia di cui trattasi e le disposizioni normative rilevanti;
- b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle adottate dalla controparte, ove conosciute.

3. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è inviata al Dipartimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano contro rilascio di ricevuta.

4. Il Dipartimento notifica agli interessati l'apertura formale della procedura, indicando:

- a) la data di convocazione delle parti per la comparizione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;
- b) l'oggetto della procedura;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora la procedura sia disposta su istanza di parte, il Dipartimento, verificata l'ammissibilità e la sussistenza dei requisiti formali di cui ai precedenti commi, provvede alla notifica nel termine di dieci giorni dalla ricezione della predetta istanza.

5. Tra la notifica dell'apertura formale della procedura e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti giorni.

6. Le parti, fino a cinque giorni prima della comparizione di cui all'articolo 5, possono prendere visione ed estrarre copia degli atti, presentare memorie, produrre documenti; in caso di intervento su istanza di parte, l'organismo di telecomunicazioni che dimostri di non aver avuto conoscenza della documentazione presentata dalla parte istante, può chiedere al Dipartimento la fissazione di un termine ulteriore.

7. Nel caso d'intervento di ufficio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

Art. 5.

Comparizione delle parti

1. Le parti compaiono dinanzi al Dipartimento a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita a norma dell'articolo 4, comma 3.

2. Le parti sono ammesse a illustrare oralmente le rispettive posizioni, anche a mezzo di consulenti e possono farsi assistere da avvocati.

3. Il Dipartimento, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere alle parti, previa sospensione della procedura, integrazioni delle informazioni e della documentazione già in atti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 30 della legge.

4. In ipotesi di particolare complessità della controversia, il Dipartimento può convocare nuovamente le parti che hanno facoltà di depositare memorie scritte, non oltre cinque giorni prima della data fissata per la successiva convocazione.

Art. 6.

Provvedimenti della Commissione

1. Ferma restando l'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e al decreto ministeriale 23 aprile 1998, il Dipartimento elabora e notifica alle parti una proposta di accordo, anche secondo i criteri di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2. In caso di adesione delle parti, dello schema di accordo è redatto verbale, sottoscritto dalle parti e dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni.

3. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 e il verbale è trasmesso alla Commissione, che definisce la controversia con atto vincolante.

4. In ogni caso la Commissione, qualora gli organismi di telecomunicazioni non abbiano interconnesso le loro strutture, può adottare un provvedimento con cui, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, fissa le condizioni dell'interconnessione e impone agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere gli interessi pubblici.

Capo II

CONCILIAZIONE E DEFERIMENTO DELLE CONTROVERSIE ALL'AUTORITÀ

Sezione I

Art. 7.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. L'organismo di telecomunicazioni che lamenti la violazione, da parte di un altro organismo di telecomunicazioni, di un suo diritto o interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme che disciplinano la materia delle comunicazioni attribuita per legge alla competenza dell'Autorità, è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge, presentando apposita istanza.

2. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Autorità sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

3. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

4. L'Autorità può, con successivo provvedimento, definire le controversie oggetto della procedura di conciliazione. Le disposizioni di cui al Capo II si applicano, in quanto compatibili, alla risoluzione delle controversie di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'articolo 2 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

Art. 8.

Procedura

1. Al fine di promuovere il tentativo di conciliazione, si deve presentare istanza al Dipartimento, sottoscritta e compilata ai sensi dell'articolo 4.

2. Il Dipartimento, verificata l'ammissibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, notifica alle parti, entro cinque giorni dal ricevimento della istanza, la fissazione della data dell'udienza, convocata al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

3. In udienza, le parti compaiono a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, idonea a conciliare o transigere la controversia, possono farsi assistere da avvocati e consulenti; sono invitate ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile, e a comunicare le eventuali modificazioni degli elementi essenziali della controversia.

4. In qualsiasi fase della procedura, può essere proposta alle parti una soluzione conciliativa.

5. Su richiesta anche di una sola delle parti o su proposta del Dipartimento, può essere fissata un'ulteriore udienza, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 9.

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell'accordo, specificandone l'oggetto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.

3. Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o parte dei punti controversi, il Direttore del Dipartimento chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo, specificando i punti rimasti controversi e le ragioni del mancato accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano ed in tal caso si applica il comma 2.

Sezione II

Art. 10.

Deferimento all'Autorità della risoluzione della controversia

1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti di comune accordo possono deferire alla Commissione la risoluzione della controversia, con istanza sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti e da depositare presso il Dipartimento. La Commissione, valutato l'oggetto e la natura della controversia, può delegare al Dipartimento la sua risoluzione.

2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 4, l'istanza deve contenere l'indicazione degli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.

3. Qualora le richieste di modificazioni contrattuali attengano alle condizioni economiche dell'accordo, nell'istanza dovranno essere altresì indicate le eccezionali ragioni invocate a tutela di un'effettiva concorrenza e dell'esigenza di garanzia della interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti.

Art. 11.

Procedura

1. L'istanza viene inoltrata al Dipartimento e la fissazione della data dell'udienza per la discussione della controversia avviene entro cinque giorni dal deposito della stessa ed è notificata alle parti a cura del Dipartimento.

2. L'udienza di discussione si tiene innanzi alla Commissione, salvo il caso in cui la stessa abbia delegato la risoluzione della controversia al Dipartimento.

3. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui al comma 2, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti, oltre che di presentare memorie e depositare documenti.

4. Le parti compaiono all'udienza di discussione a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

5. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati.

Art. 12.

Perizie e consultazione di esperti

1. L'atto con il quale sono disposte dal Dipartimento perizie e consultazioni di esperti, nonché i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati alle parti.

Art. 13.

Decisione

1. Entro dieci giorni dall'udienza di discussione è adottata una decisione motivata, che è comunicata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

6.5.3. Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione

DELIBERA n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali

Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2000, n. 152

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 22 giugno 2000;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Sentito il Coordinamento nazionale dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

Effettuate le audizioni con le associazioni maggiormente rappresentative dell'emittenza radiotelevisiva;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, nei periodi non elettorali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

Art. 2.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nei periodi in cui non sono in corso campagne elettorali o referendarie di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla co-

municazione politica, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, – tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste e ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche – un complesso di spazi ripartito in modo da assicurare con imparzialità ed equità – nell'arco di un trimestre – l'accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di condizioni nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche.

2. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:

a) per le trasmissioni riferite a temi di interesse nazionale:

1) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

2) le forze politiche, che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, abbiano eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

b) per le trasmissioni riferite a temi di interesse locale:

1) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali o comunali.

3. I soggetti politici partecipano alle trasmissioni in ragione del proprio consenso elettorale e, ove concordato, anche attraverso rappresentanti delle comuni coalizioni di riferimento. In tale caso lo spazio delle coalizioni sarà dato dalla somma degli spazi delle diverse componenti della coalizione.

4. Nel rispetto delle precedenti disposizioni possono partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli indicati tenendo conto della esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni, oltre alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, e ai Comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge 25 maggio 1970, n. 352.

5. Le emittenti, tenuto conto della specificità di quelle radiofoniche e di quelle televisive, inseriscono nei loro palinsesti le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 3, articolo 2 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, raccordandole alle caratteristiche editoriali proprie delle diverse emittenti.

6. La durata complessiva trimestrale degli spazi deve esaurire un ciclo compiuto di comunicazione politica realizzando una equilibrata ripartizione degli spazi nelle diverse trasmissioni. La collocazione delle diverse trasmissioni è determinata dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. Per le emittenti radiofoniche la fascia predetta si estende dalle ore 05.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

7. In ogni caso l'ambito trimestrale di riferimento della presente disciplina, si intende sospeso quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

8. L'individuazione delle persone che partecipano gratuitamente alle trasmissioni tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 3.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le singole emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti, la cui durata complessiva non può superare, ogni settimana, il 25% del tempo effettivamente dedicato, nella stessa settimana e nelle stesse fasce orarie, ai programmi di comunicazione politica.